

## Il progetto di legge semplifica le procedure della voluntary disclosure

# Banche estere in salvo

## Copertura penale estesa agli intermediari

DI VINCENZO JOSÉ  
CAVALLARO

**L**a copertura penale della voluntary disclosure estesa anche alle banche estere. Il salvacondotto sui reati di riciclaggio esteso anche ai concorrenti è di una delle più rilevanti modifiche introdotte dal ddl sulla voluntary all'esame dell'aula della camera da venerdì. Viene esclusa, infatti, la punibilità per quanti hanno concorso a trasferire il provento di reati tributari relativi a fatti oggetto della procedura di emersione. Grazie a questa norma, le banche Svizzere, Monegasche e Lussemburghesi potranno essere le migliori alleate dell'Agenzia delle entrate per il successo dell'operazione di emersione. La procedura di collaborazione volontaria si basa infatti sulla messa a disposizione da parte dei contribuenti degli estratti conto esteri e di tutti i documenti che provano l'origine della provvista estera non dichiarata (se il presupposto d'imposta si colloca in una annualità accertabile). L'esclusione della punibilità per chi accede alla procedura di disclosure copre tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l'omesso versamento di ritenute certificate e di Iva (restano fuori l'emissione di fatture false e la distruzione o occultamento di scritture contabili). L'esclusione della punibilità si estende anche ai concorrenti nel reato, assumendo connotazione di esimente di tipo oggettivo. Per i non concorrenti nei reati tributari in parola (i

banchieri esteri), restava la possibilità per l'Agenzia delle entrate e per le Procure della Repubblica interessate, di intravedere fatti di riciclaggio, specie per le operazioni bancarie più complesse, per quelle che spezzano la tracciabilità (prelievo e versamento di contanti), per l'utilizzo di società offshore interposte. L'esclusione della punibilità per i delitti di reimpiego e riciclaggio (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) in relazione al trasferimento del provento o profitto dei reati tributari per i quali opera l'esimente oggettiva, scongiura il rischio che i banchieri esteri, che sono tra i primi a essere interessati alla regolarizzazione delle posizioni dei propri clienti (e dunque al buon esito della procedura di emersione), possano essere chiamati a rispondere del reato di riciclaggio, seppur a titolo di dolo eventuale, per aver accettato il rischio di trasferire o effettuare operazioni che spezzano la tracciabilità aventi ad oggetto il provento o profitto dei reati tributari. Si tratta di una novità relevantissima che fa guadagnare all'Agenzia delle entrate degli alleati preziosi: cade dunque l'ultima barriera che poteva giustificare atteggiamenti attendisti delle banche estere. Si pensi al caso di trust istituiti dalle stesse banche estere, tramite i propri dipartimenti specializzati in wealth planning, dove sono confluiti i proventi di reati tributari. Ebbene non appare peregrina la possibilità che i pubblici ministeri possano intravedere in operazioni

particolarmente complesse e strutturate quale quella in ipotesi fatti di riciclaggio. Tali banche, che in passato hanno valutato la conformità di dette operazioni avuto riguardo esclusivamente allo scenario normativo interno di riferimento, oggi hanno la possibilità di fare pulizia in sicurezza giuridica: per questo spingeranno l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria dei propri clienti. La novità va analizzata anche in relazione all'esclusione della punibilità per fatti di autoriciclaggio commessi sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria: l'ultima versione (e definitiva, ci si augura) del ddl sulla collaborazione volontaria offre delle coperture penali veramente importanti.

Sarebbe folle non solo per i contribuenti, ma soprattutto per le banche estere interessate, che hanno delle posizioni irregolari sui propri libri, perdere questa occasione di regolarizzazione, vista l'ampiezza delle coperture penali.

© Riproduzione riservata

**IO ONLINE** Il testo del ddl sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

